

Statuto dell'ARCI Comitato di Verona

TITOLO I DEFINIZIONE, FINALITA', PROGRAMMA

Art. 1

Il Comitato territoriale ARCI di Verona, ai sensi della Legge 383/2000, è una Associazione di Promozione Sociale, autonoma e pluralista, che opera nel campo della cultura, della socialità, della solidarietà, dei diritti, della formazione, per la promozione umana e civile attraverso la forma associativa. L'ARCI è iscritta al Registro nazionale delle APS, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 7 della già citata legge, con il n. 30.

Il Comitato territoriale ARCI di Verona si configura come una rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva per favorire la partecipazione e l'autorganizzazione dei cittadini in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni della comunità.

Non persegue finalità di lucro.

Art. 2

Il Comitato territoriale ARCI di Verona è per una cultura della non violenza; per lo sviluppo di una cultura di pace; per la liberazione degli individui; per il diritto all'autodeterminazione di ogni popolo; per l'affermazione di una società solidale e multietnica; per lo sviluppo della democrazia e di reali esperienze di autorganizzazione della società civile in ogni paese affinché si instaurino nuovi rapporti fra gli individui, i popoli e le comunità e si affermi una logica di risoluzione non violenta dei conflitti.

Il Comitato territoriale ARCI di Verona afferma questi valori attraverso il proprio concreto impegno nel territorio, nella forma di una associazione federalista e solidale, che riconosce pari dignità, autonomia economica, organizzativa e statutaria alle proprie strutture su scala locale, territoriale e regionale.

Art. 3

Il Comitato territoriale ARCI di Verona si impegna per il pieno riconoscimento, anche legislativo, dei principi dell'associazionismo valorizzando la propria complessità e la ricchezza delle diversità che la costituiscono.

Il Comitato territoriale ARCI di Verona vuole intervenire con la propria pratica associativa nell'articolazione della dialettica democratica della Repubblica.

In quanto forma di autorganizzazione della società civile esprime propria autonomia soggettività politica e vuole interloquire, in forza del suo concreto agire sociale, con altri soggetti organizzati come i partiti, gli enti, le istituzioni.

Attraverso la valorizzazione dei singoli nelle esperienze collettive, il Comitato territoriale ARCI di Verona = intende favorire la crescita culturale degli individui, promuovendo al contempo la crescita e la progettazione di tempi scelti di vita, nella piena e consapevole attività delle persone.

Art. 4

Sono campi prioritari di intervento dell'Associazione:

- la difesa, la valorizzazione e lo sviluppo delle forme associative, delle aggregazioni giovanili e dei loro linguaggi;
- il favorire in ogni modo lo scambio anche spontaneo tra i vari Circoli per arricchire l'aspetto culturale ed organizzativo delle esperienze associative nella

logica dell'interscambio e nella collaborazione più ampia con altre forme di associazionismo;

- la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, ricreativo, sportivo, paesaggistico e ambientale;
- il recupero, il riutilizzo e la gestione degli spazi e dei luoghi di possibile interesse collettivo, comprese le aree sportive e aree verdi attrezzate, parchi e giardini;
- la tutela dei diritti del cittadino in rapporto alla produzione e al consumo culturale;
- l'impegno per il pieno riconoscimento del diritto dei cittadini ad una informazione corretta ed efficace, reale strumento di servizio per la comunità e non di governo;
- l'azione per rinnovare le istituzioni pubbliche in una prospettiva di decentramento che favorisca la partecipazione e il controllo dei cittadini anche attraverso il coinvolgimento – soprattutto nella gestione dei servizi alla persona – privato sociale;
- operare affinché il riequilibrio del rapporto nord-sud del mondo sia assunto dalla comunità nazionale ed internazionale come questione centrale, obiettivo strategico delle politiche di sviluppo;
- farsi carico, nell'impegno quotidiano dell'associazione, dell'affermazione dei diritti delle fasce più deboli della popolazione, della lotta all'emarginazione, alla solitudine e al disagio.

Art. 5

Rappresentano specifici settori di attività del Comitato territoriale ARCI di Verona:

- tutte le forme espressive, in particolare il cinema, gli audiovisivi, il teatro, la musica, la danza, l'espressione corporea, la scrittura, la lettura, la poesia, le arti visive, i beni culturali, la pittura, la fotografia, l'astrologia;
- la comunicazione, l'informazione, l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali;
- le attività educative e formative;
- lo sviluppo delle nuove tecnologie;
- la gestione di aree verdi attrezzate e di impianti sportivi come valorizzazione di luoghi deputati alla socializzazione ed all'integrazione di varie esperienze sociali;
- le attività ludiche e ricreative, compresa la gestione di servizi di somministrazione alimenti e bevande correlati alle attività svolte;
- il turismo, come esperienza di conoscenza e di incontro;
- gli scambi internazionali come possibilità di confronto fra culture ed esperienze diverse;
- i progetti di solidarietà, comprese le raccolte di fondi, a favore di situazioni di disagio, di precarietà o di emergenza, anche in interventi di cooperazione internazionale;
- interventi sociali e culturali tesi a favorire la civile convivenza tra etnie diverse;
- l'elaborazione e la gestione di progetti finalizzati alla soluzione delle problematiche che si manifestano nell'ambito della conflittualità e del disagio sociale.

Art. 6

Tutti coloro che si riconoscono nel presente Statuto possono iscriversi all'Associazione indipendentemente da convinzioni politiche e religiose, sesso e identità sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

TITOLO II FORMA ASSOCIATIVA

Art. 7

Possono aderire al Comitato territoriale ARCI di Verona: circoli, singoli cittadini ed associazioni che si riconoscono nel presente statuto e lo accettano.

I soci collettivi, con l'adesione al Comitato territoriale ARCI di Verona, mantengono la propria autonomia giuridica e patrimoniale.

Sono condizioni per l'adesione:

a) per i soci collettivi:

- l'accettazione degli statuti adottati da ARCI nelle sue varie articolazioni;
- la domanda di adesione;
- l'adozione per i propri soci della tessera nazionale dell'Associazione;

b) per i soci individuali:

- l'accettazione degli statuti adottati da ARCI nelle sue varie articolazioni;
- l'adozione della tessera nazionale dell'Associazione.

Art. 8

Sono parti costitutive del Comitato territoriale ARCI di Verona:

- i circoli;
- le associazioni a carattere locale;
- i soci individuali.

Art. 9

Il circolo costituisce l'elemento associativo di base dell' ARCI.

La sua adesione annuale all'Associazione è subordinata al recepimento nel proprio statuto di quelle norme o principi inderogabili dello Statuto Nazionale che sono il fondamento etico giuridico del Comitato territoriale dell'ARCI di Verona, quali:

- l'assenza di fini di lucro;
- i principi di democrazia, di partecipazione, di collegialità, di trasparenza amministrativa e la titolarità dei diritti sostanziali di tutti gli associati, nonché il rispetto dei deliberati territoriali.

Art. 10

Al Comitato territoriale ARCI di Verona possono aderire associazioni tematiche a carattere territoriale, anche aderenti ad associazioni di carattere nazionale.

Qualora esse, data la tipologia delle attività promosse, insistano sull'insieme del corpo sociale dell'ARCI, devono assumere la forma organizzativa dell'ente paritetico di secondo grado. Sono fatte salve le associazioni con le quali già intercorre il rapporto di adesione. Per queste ultime è comunque necessario il recepimento all'interno del proprio statuto delle norme di cui al capitolo sulla democrazia e partecipazione.

Art. 11

Ai soci individuali vengono garantiti, in ogni caso, con forme e procedure adeguate, quei diritti di accesso e di partecipazione comuni a tutti gli associati in accordo con i principi istituzionali dell'associazione e in armonia con la legislazione vigente.

Art. 12

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione, concorrere all'elaborazione del programma e all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi delle diverse articolazioni dell'Associazione, nelle forme della democrazia diretta ovvero di mandato;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi.

Sono tenuti a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne, all'operato degli organismi di garanzia dell'Associazione.

Art. 13

Salvo il diritto di recesso, la decadenza dei soci individuali e collettivi avviene:

- per il mancato rinnovo della adesione annuale, del pagamento della quota associativa;
- per il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione annuale da parte degli organismi dirigenti preposti;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

**TITOLO III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE**

Art. 14

La struttura organizzativa di ARCI è articolata su:

- Il Comitato Territoriale;
- Il Comitato Regionale;
- gli organismi di direzione nazionale.

Art. 15

Il Comitato Territoriale è il principale soggetto dell'iniziativa politica ed organizzativa dell'Associazione sul territorio. Esso esprime l'insieme delle basi associative e dei soci operanti nell'area territoriale di sua competenza.

Ha il compito di valorizzare e sviluppare l'insediamento di ARCI nel proprio ambito territoriale dotandosi delle strutture operative adeguate.

Promuove la costituzione di nuove basi associative.

In concorso con queste o direttamente può svolgere ogni iniziativa utile al perseguimento delle finalità sociali.

Rappresenta l'ARCI nei confronti di Enti Locali, Istituzioni, Organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

Art. 16

Sono organi del Comitato Territoriale:

- a) il Congresso Territoriale;
- b) il Consiglio Territoriale;
- c) il Presidente Territoriale;
- d) la Presidenza territoriale

Art. 17

Il Congresso Territoriale si svolge di norma ogni 4 anni, preparato con Assemblee di base che si terranno secondo le norme stabilite dal Consiglio Territoriale.

Esso ha il compito di:

- discutere ed approvare il programma generale dell'Associazione a livello territoriale;
- discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto, ivi compresa la possibilità di accorpare cariche direttive e/o rideterminarne le funzioni;
- eleggere il Consiglio Territoriale;
- eleggere il Collegio dei Garanti (come specificato al seguente art. 23);
- eleggere il Collegio Territoriale dei Sindaci Revisori.

Il Congresso Territoriale può svolgersi anche in forma straordinaria:

- a) su richiesta motivata di basi associative e/o singoli soci che complessivamente rappresentino almeno 1/3 dei soci complessivi;
- b) per decisione del Commissario eventualmente nominato dal Consiglio Nazionale in caso di decadenza degli organismi dirigenti secondo quanto previsto in merito dallo statuto nazionale.

In tali casi è indetto entro 3 mesi dalla richiesta o dalla decisione sulla base delle norme adottate dai soggetti convocati, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 18

Il Consiglio Territoriale è il massimo organo di direzione fra un Congresso e l'altro.

Esso ha il compito di:

- applicare le decisioni congressuali;
- convocare il Congresso Territoriale;
- discutere ed approvare il programma annuale di attività;
- discutere ed approvare i bilanci preventivo e consuntivo e le loro eventuali variazioni;
- eleggere il Presidente, la Presidenza insediandoli nelle rispettive funzioni sulla base delle indicazioni del Congresso territoriale;
- nominare commissioni di lavoro ed i rispettivi responsabili;
- decidere la costituzione o l'adesione ad organizzazioni ed imprese e/o la partecipazione ad organismi promossi da Enti Pubblici e Locali, anche nominando propri rappresentanti;
- convocare una volta all'anno la riunione dei rappresentanti delle basi associative;
- stabilire i criteri di decadenza dei propri componenti;
- cooptare nuovi membri nella misura massima di un quarto in sostituzione di componenti decaduti o dimissionari e di un altro quarto in aumento;
- convocare l'Assemblea Congressuale per l'elezione dei delegati ai Congressi Regionali e Nazionali ordinari e straordinari.

Il Consiglio Territoriale si riunisce di norma quattro volte l'anno ed inoltre quando lo richieda almeno 1/3 dei membri in carica.

Art. 19

Il Presidente Territoriale esercita la direzione dell'Associazione; coordina le funzioni necessarie ad una buona organizzazione; garantisce il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa dei Circoli; rappresenta l'associazione nelle varie istanze interne all'ARCI; la rappresenta verso terzi e in giudizio.

Art. 20

La Presidenza territoriale è composta da tre a cinque componenti, nominati dal Consiglio territoriale su proposta del Presidente.

Art. 21

La Presidenza territoriale coadiuva il Presidente nell'attuazione delle linee programmatiche e delle decisioni del Consiglio territoriale; ripartisce le funzioni necessarie per il buon funzionamento della struttura di direzione; si dota di un suo regolamento organizzativo.

Su delega del Presidente, ogni singolo componente all'interno delle sue funzioni, può sostituirlo in caso di impedimento.

TITOLO IV GLI ORGANI DI GARANZIA E DI CONTROLLO

Art. 22

Sono organismi di garanzia e di controllo:

- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio Territoriale dei Sindaci Revisori.

Art. 23

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria regolamentare e di giurisdizione interna, estesa a tutte le realtà associate all'ARCI compresi i Circoli, i Soci individuali e le Associazioni a carattere locale. Viene demandato dal Congresso Territoriale di Verona lo svolgimento di questo incarico al Collegio dei Garanti dell'istanza superiore (Regionale del Veneto).

Il Collegio dei Garanti interpreta le norme statutarie e regolamentari di competenza e fornisce pareri agli Organismi Dirigenti sulla loro corretta applicazione.

Emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti, secondo le sue competenze.

Dirime nell'ambito di propria competenza le controversie insorte tra Soci, tra questi e gli Organismi Dirigenti e fra Organismi Dirigenti, erogando, ove il caso lo richieda, le sanzioni previste nel sistema sancito dal nazionale.

Nel caso di controversie tra Soci e Organismi Dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo a quelle che insorgono nel livello organizzativo immediatamente sott'ordinato.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta di una delle parti interessate o, negli ambiti regionale e nazionale, su ricorso in appello, ovvero per propria autonoma iniziativa. Le decisioni del Collegio dei Garanti sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello al Collegio dei Garanti successivo.

Art. 24

Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di controllo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione ed eletto dal Congresso.

Il Collegio Territoriale dei Sindaci Revisori è formato da tre componenti effettivi e due supplenti scelti fra i Soci che non siano membri di organismi dirigenti di pari livello; elegge nel suo seno il Presidente ed ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture come previsto dagli articoli specifici del Regolamento Amministrativo.

Esso presenta ogni anno al Consiglio Territoriale una relazione scritta sul bilancio consuntivo.

TITOLO V LA DEMOCRAZIA E LA PARTECIPAZIONE

Art. 25

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa del Comitato territoriale dell'ARCI di Verona sono:

- l'adozione di strumenti democratici di governo;
- la trasparenza delle decisioni;
- la verificabilità dei programmi;
- l'uguaglianza di diritti tra tutti i Soci.

Art. 26

Di norma le decisioni degli Organismi Dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti. Sono invece valide solo in presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:

- approvazione del bilancio e sue variazioni;
- elezione degli organismi dirigenti;
- approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari e straordinari;
- delibera di decadenza da componente degli organismi.

Art. 27

L'elezione di Organismi Dirigenti ad ogni livello avviene di norma a voto palese salvo diversa decisione presa a maggioranza dagli aventi diritto.

Art. 28

Ogni Organismo Dirigente deve provvedere entro 90 giorni dall'insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un apposito regolamento, che determini le modalità di funzionamento dell'organismo dirigente medesimo.

Art. 29

Nella composizione di un Organismo Dirigente, la rappresentanza numerica di una base associativa non può superare il quarto dei componenti dell'organismo medesimo.

Art. 30

Il Comitato Territoriale, in virtù delle funzioni di rappresentanza nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i Soci individuali e collettivi che, per suo tramite, aderiscono all'ARCI. In particolare per quanto riguarda i Circoli, il Comitato Territoriale dovrà garantire il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa e, in caso di costituzione di nuovi Circoli, dovrà curare: la predisposizione dell'Atto costitutivo e Statuto, verificandone la sua compatibilità con quello di ARCI; l'intero iter costitutivo fino alla convocazione della prima Assemblea ordinaria.

TITOLO VI

PATRIMONIO, RISORSE, AMMINISTRAZIONE

Art. 31

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- le eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni, donazioni e lasciti;
- partecipazioni societarie.

Art. 32

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei Soci e delle basi associative;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati.

Art. 33

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il bilancio preventivo dovrà essere discusso ed approvato entro il 30 gennaio dell'anno a cui si riferisce il bilancio.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a cui fa riferimento il bilancio.

Art. 34

Il Comitato territoriale ARCI di Verona risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

**TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE**

Art. 35

Lo scioglimento del Comitato territoriale ARCI di Verona può essere deciso solo da un Congresso appositamente convocato.

In tal caso, il patrimonio dell'Associazione Territoriale, dedotte le passività, sarà devoluto ad Associazioni locali non a scopo di lucro con pari finalità, secondo le modalità stabilite da un Collegio di Liquidatori all'uopo incaricato.

Art. 36

Per quanto non previsto dal presente Statuto, approvato dal Congresso dell'ARCI Comitato di Verona il giorno 11 febbraio 2007, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti.